

Sentenza n. 152 depositata il 27 giugno 2017

Materia: Concorrenza

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Supposta violazione dell'**art. 117, comma primo, e comma secondo, lettera e), della Costituzione**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: **Art. 12, comma 1, lettera b)**, della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n.5 (Legge di stabilità regionale 2016)

Esito: Dichiarazione di inammissibilità della questione di violazione dell'**art. 117, comma primo**, della Costituzione

Dichiarazione di infondatezza della questione di violazione dell'**art.117, comma secondo, lettera e)**, della Costituzione.

L'oggetto della presente questione di costituzionalità è l'**art.12, comma 1, lettera b)**, della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n.5 (Legge di stabilità 2016) che, modificando la legge regionale 13 novembre 2012, n.25, **introduce la lettera l bis) al comma 1, dell'art.6**, aggiungendo così il requisito del *domicilio professionale nella provincia di Campobasso o di Isernia* tra i requisiti per l'iscrizione al ruolo provinciale di conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (servizio taxi o noleggio con conducente con autovettura, motocarozzetta, natante e veicolo a trazione animale).

Lo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio, ritenendo che la previsione del requisito di domicilio professionale nelle province molisane ponesse ingiustificati ostacoli territoriali agli operatori economici e limitasse in tal modo illegittimamente la concorrenza, ha impugnato la norma della Regione davanti alla Corte costituzionale, lamentando la violazione dell'art. 117, comma primo, e comma secondo, lettera e).

La questione relativa alla supposta lesione dei principi comunitari in materia di concorrenza, richiamati all'art.117, comma primo, della Costituzione, è stata dichiarata inammissibile dalla Corte, in quanto il citato parametro non risulta evocato nella delibera del Consiglio dei ministri, del 30 giugno 2016, di autorizzazione alla impugnazione della disposizione regionale. La Corte, pertanto, è entrata nel merito soltanto per giudicare la conformità della norma impugnata all'art.117, comma secondo, lettera e), della Costituzione.

Per supportare il ricorso, la difesa statale ha invocato, come precedente, la sentenza della Corte n.264 del 2013 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. art. 6, comma 1, lettera b), della l.r. Molise n.25/2012, per aver previsto tra i requisiti per l'iscrizione nei ruoli provinciali dei suddetti operatori economici, il requisito della residenza in un comune regionale da almeno un anno ed avere la sede legale dell'impresa nel territorio regionale.

Per la difesa regionale, l'introduzione del requisito del domicilio professionale, previsto all'impugnato art. 6, comma 1, lettera *l bis*) della l.r. Molise n. 25/2012, sostanzierebbe una restrizione ingiustificata della libertà di concorrenza analoga alla restrizione presente nella disposizione di cui alla sopra citata lettera b) (medesimo articolo e comma), già dichiarata incostituzionale dalla Corte con la sentenza n.264 del 2013.

Nel quadro normativo ricostruito dalla Corte, viene richiamata la legge statale 15 gennaio 1992, n.21 sul trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (il cui articolo 6 prevede che le Regioni istituiscano il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e viene evidenziato che la Regione Molise ha dato attuazione alla citata legge statale attraverso la l.r. n.25 del 2012 che, istituendo il ruolo dei conducenti presso le Camere di commercio (art.4), ne ha stabilito l'iscrizione al previo esame, presso la Commissione regionale, per l'accertamento dei requisiti personali e professionali degli aspiranti.

L'introduzione del domicilio professionale nelle province molisane come ulteriore requisito (oltre il superamento dell'esame) per l'iscrizione al ruolo dei conducenti, non configura, per la Corte, *“un elemento comparabile al requisito della residenza da almeno un anno, previsto dalla disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima nella ricordata sentenza n.264 del 2013”*. In proposito, la Corte ha, infatti, rilevato che il requisito della residenza da almeno un anno nel territorio molisano (dichiarato illegittimo dalla più volte citata sentenza n.264 del 2013), *svolgeva una funzione “protezionistica” degli operatori locali, volta a rendere difficoltoso l'accesso al mercato regionale di soggetti “esterni”, attraverso un mero elemento di “localizzazione”... invece, il domicilio professionale non presenta profili lesivi della concorrenza... ma risulta giustificabile in termini di esigenze di gestione amministrativa del ruolo stesso e del relativo controllo sul mantenimento dei requisiti, anche in funzione delle esigenze di garanzia e tutela dell'utenza.*